

Civile Ord. Sez. 3 Num. 17603 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: AMBROSI IRENE
Data pubblicazione: 05/07/2018

ORDINANZA

Rep. C. I .

sul ricorso 677-2016 proposto da:

Ud. 21/03/2018

TERMEX SRL , in persona dell'Amministratore Unico e ^{CC}
legale rappresentante pro tempore MARIA ISABELLA
PATELLANI, elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO
MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO
TEDESCHINI, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato DANIELE GRANARA giusta procura a margine
del ricorso;


- **ricorrente** -

2018

contro

921

RELEASE SPA , in persona del Presidente del C.d.A.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA
15, presso lo studio dell'avvocato SUSANNA LOLLINI, che



la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
RUGGERO CAMERINI, STEFANO DALPIAZ giusta procura in
calce al controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

BANCA ITALEASE SPA ;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 1228/2015 della CORTE D'APPELLO
di GENOVA, depositata il 30/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. IRENE
AMBROSI;



FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Genova ha rigettato l'appello proposto dalla Termex s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con cui era stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Mercantile Leasing s.p.a. e respinta la domanda della appellante nei confronti della Release s.p.a. avente ad oggetto il riscatto del capannone industriale oggetto del contratto di locazione finanziaria stipulato in data 18 maggio 2001 da Love Potion Italia (conduttrice alla quale era subentrata la Termex) e da Mercantile Leasing (concedente, alla quale dal gennaio 2010 era subentrata la Release). In particolare, nel confermare la statuizione di prime cure, la Corte territoriale ha ritenuto che alla data del 5 giugno 2009 sussistesse la morosità della conduttrice Termex, dovendosi negare rilevanza ai pagamenti successivamente effettuati dalla stessa quando ormai il contratto era risolto per volontà della locatrice e che, conseguentemente, fosse ormai precluso alla conduttrice il diritto di riscatto del capannone.

Per quel che ancora interessa, la Corte genovese ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:

- il giudice di primo grado aveva ritenuto che, all'epoca in cui la Termex aveva dichiarato di voler riscattare il capannone (lettera del 10 luglio 2009), l'esercizio di tale diritto era ormai venuto meno a seguito della risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria richiesta da Mercantile Leasing (con lettera datata 5 giugno 2009) alla quale era subentrata a gennaio 2010 la Release nella gestione del contratto,

- che con la citata lettera la locatrice aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18.1. delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria in relazione alla morosità nel pagamento dei canoni di luglio, agosto e settembre 2008 e di gennaio 2009 per complessivi euro 13.677,69;



- che dovesse ritenersi infondato quanto sostenuto dalla Termex la quale riteneva che la clausola suddetta non le fosse opponibile per non essere stata sottoscritta dalla originaria conduttrice alla quale essa era subentrata; in proposito, aveva escluso la natura vessatoria della medesima clausola e sottolineato come fosse stata sottoscritta dalla conduttrice originaria Love Potion Italia alla quale era subentrata nella stessa posizione giuridica e negli stessi obblighi OMP s.r.l., poi fusa in Termex, senza che a carico della locatrice sussistesse alcun obbligo di comunicazione e/o di documentazione al cessionario del contratto di leasing;

- che dovesse ritenersi infondato altresì il profilo di gravame proposto da Termex volto a sostenere che la morosità, alla data della citata lettera, non sussistesse più in quanto Termex aveva adempiuto al pagamento di tali canoni e non rilevando la morosità per canoni anteriori, non potendo la locatrice imputare a questi i pagamenti ricevuti, in difformità delle imputazioni fatte dalla debitrice ex art. 1193 c.c.; al riguardo, aveva osservato che dalla CTU fosse emerso che alla data del 5 giugno 2009 (data della lettera della locatrice con cui comunicava la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18 delle condizioni generali di contratto) sussistesse la morosità di Termex nel pagamento dei canoni di locazione finanziaria per la somma di euro di euro 13.033,67, a far data dal 1 febbraio 2008;

- che fosse irrilevante la circostanza che la locatrice avesse -derogando alla imputazione dei pagamenti effettuata dalla conduttrice - imputato ai canoni più risalenti nel tempo e alle spese poiché tale facoltà era espressamente prevista dalla clausola *sub* 3.4. del contratto (ovvero che la locatrice potesse imputare i pagamenti in deroga all'art. 1189 c.c.).

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova la Termex s.r.l. propone ricorso per cassazione articolato in otto motivi. Rispondono con unico controricorso la Release s.p.a. appartenente al Gruppo Bancario Banco



Popolare e lo stesso Banco Popolare soc. coop. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo [“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1193 e 1456 c.c. in relazione alla violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c.”] la società ricorrente lamenta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Genova con la sentenza impugnata per aver applicato erroneamente la clausola contrattuale sub 3.4. del contratto *de quo* con riferimento alle norme ed ai principi relativi all’imputazione dei pagamenti; la clausola prevedeva che “in caso di pluralità di contratti di locazione con la stessa conduttrice, i pagamenti da questa effettuati, potranno essere imputati dalla locatrice in deroga all’art. 1193 c.c. ai debiti meno garantiti ed a quelli più antichi. A questi ultimi, sempre in deroga all’art. 1193 c.c. potranno essere imputati dalla locatrice i pagamenti di canoni insoluti e di altre somme dovute in forza di uno stesso contratto di locazione”. Secondo la ricorrente la facoltà di imputazione dei pagamenti rimessa da tale clausola alla locatrice avrebbe dovuto essere esercitata al momento dell’atto di quietanza, ma non avrebbe potuto consentire una automatica imputazione dei pagamenti ai debiti più antichi. Nel caso di specie, nulla era stato dichiarato dalla locatrice e pertanto i pagamenti effettuati avrebbero dovuto essere imputati ai debiti che la stessa conduttrice aveva dichiarato di voler soddisfare. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che i pagamenti effettuati nel luglio, agosto e settembre 2008 e nel gennaio 2009 fossero stati regolarmente pagati e da ciò conseguirebbe l’inefficacia della comunicazione inviata dalla locatrice in data 5 giugno 2009 con cui veniva chiesta -in ragione del mancato pagamento di canoni che invece erano stati pagati (come pure risultante dalla esperita CTU)- la risoluzione.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Il Collegio non ritiene che il motivo sia inammissibile perché carente del requisito imposto dall’art 366 n. 6 c.p.c. come eccepito dalla controparte

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



in quanto gli elementi forniti dalla parte ricorrente appaiono sufficienti a sorreggere l'odierna impugnazione, bensì per un ulteriore profilo e cioè poiché la società ricorrente, pur movendo dalla formale denuncia della sentenza sotto il profilo della violazione delle regole inerenti all'imputazione del pagamento e alla clausola risolutiva espressa, propone nella sostanza un'inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ritenere necessario, per un verso, da parte della locatrice l'esercizio della facoltà di imputazione dei pagamenti prevista dalla clausola contrattuale *de qua* soltanto al momento dell'atto di quietanza e, per l'altro, che in assenza di tale imputazione il pagamento andrebbe viceversa imputato secondo l'indicazione della parte conduttrice. Esso attiene dunque a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale, la quale, con valutazione insindacabile perché a lei riservata, ha motivatamente ritenuto da un lato che la clausola contrattuale consentisse la deroga all'art. 1193 c.c. e dall'altro ha accertato che in ogni caso la Termex al momento della lettera di risoluzione era in debito per euro 13.033⁶⁺ sui canoni (come accertato dalla CTU) e che, pertanto, il fatto che i pagamenti contestati fossero stati effettivamente pagati non rilevava ai fini della risoluzione che dunque era stata legittimamente richiesta.

Al riguardo, va osservato che, secondo la giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, il vizio di "violazione e falsa applicazione di norme di diritto", consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, contenuta nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge, e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. L'allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è viceversa estranea alla esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra



l'una e l'altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U, 05 maggio 2006, n. 10313). Dalle argomentazioni svolte dalla parte ricorrente risulta chiaro che la duplice violazione di legge è stata lamentata attraverso la contestazione della ricognizione della fattispecie concreta effettuata dalla sentenza impugnata a mezzo delle risultanze di causa. E' evidente che tale prospettazione miri a sostituire la propria tesi all'apprezzamento motivatamente raggiunto dal giudice di merito ed in quanto tale va ritenuta inammissibile.

2. Con il secondo motivo ["Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341, 1342 e 1456 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c."] la ricorrente deduce di aver già lamentato con l'atto di appello l'inopponibilità nei propri confronti della clausola risolutiva di cui all'art. 18.1 delle condizioni generali di contratto perché vessatoria e perché non sottoscritta; nello specifico, lamenta che la Corte di appello abbia escluso la natura vessatoria della medesima clausola e sottolineato come fosse stata sottoscritta dalla conduttrice originaria Love Potion Italia alla quale era subentrata nella stessa posizione giuridica e negli stessi obblighi OMP s.r.l., poi fusa in Termex, senza che a carico della locatrice sussistesse alcun obbligo di comunicazione e/o di documentazione al cessionario del contratto di leasing; insiste nel ritenere erronea tale statuizione sotto un duplice profilo: per un verso, la Corte territoriale, ritenendo non vessatoria la clausola 18.1, non avrebbe compiuto alcuna verifica in merito al contenuto della medesima a tenore della quale "la locatrice, salvo restando il suo diritto di risolvere il contratto per ogni altro motivo valido (...) avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante



semplice comunicazione scritta dalla conduttrice anche in uno qualsiasi dei seguenti casi: a) mancato pagamento di qualsiasi parte del canone o dei relativi accessori alle relative scadenze”, contenuto che avrebbe consentito la risoluzione del contratto quale conseguenza di qualsiasi inadempimento anche il più lieve; per altro verso, ritenendo la medesima clausola opponibile alla Termex in quanto sottoscritta specificatamente dall’originaria parte conduttrice Love Potion Italia, non si sarebbe avveduta che tale clausola non fosse contenuta nel contratto di locazione ma nelle condizioni generali di contratto costituenti documento separato e che la locatrice, all’atto del subentro da parte di OMP (società fusasi per incorporazione in Termex nel 2005), avesse consegnato soltanto il contratto senza il separato testo delle condizioni generali e ciò risulterebbe dalla lettera della Mercantile Leasing attestante la trasmissione della sola scrittura di cessione del contratto nel cui art. 2 si dava atto che OMP subentrava accettando “tutti i patti e condizioni del suddetto contratto di locazione finanziaria, copia del quale viene sottoscritta in ciascuna delle sue n. 4 pagine” nelle quali veniva recata l’elencazione cumulativa e generica del titolo di decine di clausole vessatorie senza specificarle (pagg. n. 3 e 4) e il testo delle condizioni generali di contratto era stato poi comunicato via fax da Mercantile Leasing a OMP solo in data 5.07.2005 (circostanza allegata con memoria istruttoria in primo grado e mai contestata da controparte). Pertanto tale clausola non poteva essere opposta a Termex perché non sottoscritta e non conosciuta dalla OMP.

2.1. Non sussiste alcuna violazione delle diverse norme di legge invocate ed il motivo di censura è infondato.

Parte ricorrente ripropone censure già adeguatamente esaminate dalla Corte di merito la quale ha, in primo luogo, correttamente escluso, in conformità con quanto già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 1 11/11/2016 n. 23065; Cass. Sez. 3 28/06/2010 n. 15365), che la clausola risolutiva espressa avesse carattere vessatorio, atteso che essa non è



riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, comma 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla; in secondo luogo, ha rilevato che "comunque" la clausola in questione era stata sottoscritta ex artt. 1341 e 1342 c.c. dall'originaria parte conduttrice Love Potion Italia, alla quale era subentrata nella stessa posizione giuridica e negli stessi obblighi OMP s.r.l., poi fusa nella società odierna ricorrente, "senza che a carico del locatore sussistesse alcun obbligo di comunicazione e/o di documentazione al cessionario del contratto di leasing".

3. Dal terzo sino al settimo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di una plurima serie di fatti decisivi:

- In primo luogo, contesta che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di gravame con cui erano state contestate le risultanze della CTU in ordine all'ammontare del debito della Termex nei confronti della Mercantile Leasing ed all'imputazione dei pagamenti effettuata dalla medesima CTU con riferimento ad alcune fatture emesse dalla Mercantile Leasing contestate e non saldate da Termex così come rilevato dal Consulente di parte della Termex, con la conseguenza che per il periodo considerato dalla CTU residuerebbe a credito della locatrice la somma di euro 6.487,72 e non quella maggiore di euro 13.033,67;

- in secondo luogo, si duole che dall'errato convincimento in ordine all'avvenuta risoluzione del contratto, sarebbe conseguita la reiezione della domanda di risarcimento dei danni formulata dalla Termex che, viceversa, in ragione dell'inefficacia della comunicazione di risoluzione in data 5 giugno 2009, sarebbe improduttiva di effetti giuridici, con conseguente diritto ad ottenere il risarcimento di complessivi euro 4.065,17 "ravvisabili

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nell'impossibilità della Termex di dedurre fiscalmente l'IVA sulle fatture relative ai medesimi canoni nonché dalle eventuali sanzioni fiscali che potrebbero essere alla medesima società comminate”;

- in terzo luogo, la Corte di appello -respingendo la domanda di risarcimento danni conseguente all'assenza del locale bagno e del localino disimpegno- sarebbe incorsa nel "travisamento" essendo l'esistenza di tali locali prevista espressamente nel contratto di leasing finanziario sottoscritto tra le parti e risultando evidente il danno derivato sia dall'assenza di tali locali sia in termini di valore dell'immobile sia per la non agibilità del capannone;

- inoltre la Corte di appello non si sarebbe pronunciata in ordine al motivo di gravame con cui era richiesto il risarcimento del danno derivante dalle abbondanti piogge e nevicate verificatesi tra il 2009 e il 2010 che avevano causato gravi infiltrazioni danneggiando l'immobile *de quo*;

- infine, la Corte di appello -ritenendo assorbita la richiesta di risarcimento dei danni avente ad oggetto gli interessi passivi dal fatto che il mancato esercizio del diritto di riscatto fosse ascrivibile alla stessa conduttrice Termex - non si sarebbe avveduta che il mancato esercizio della facoltà di riscatto fosse ascrivibile, non a Termex, ma "alla locatrice la quale seppur più volte sollecitata dal luglio 2009 in poi ha opposto il suo ingiustificato rifiuto al perfezionamento del trasferimento dell'immobile in questione", con conseguente grave danno per Termex costituito dal finanziamento che una terza società acquirente Miptec avrebbe ottenuto dalla Banca Carige.

4. I motivi che per evidenti ragioni di connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili in relazione ai plurimi profili di omesso esame denunciati.

In via generale, giova rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7



agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ai sensi della nuova formulazione dell'art. 360 n.5 c.p.c. - applicabile alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012 e dunque pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 30 ottobre 2015 - il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell'esistenza e della coerenza e, per l'altro, solo con riferimento all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

La parte ricorrente, sebbene denunci formalmente l'omesso esame di diversi fatti che avevano costituito oggetto di discussione, tuttavia nella sostanza lamenta l'omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice di appello dolendosi, in particolare: - della mancata considerazione delle contestazioni formulate in appello in ordine alle risultanze della CTU; - del rigetto della domanda di risarcimento (fondata sia sulla mancata possibilità di dedurre l'IVA sulle fatture relative ai canoni locativi sia sull'assenza di alcuni locali descritti nel contratto sia derivanti da gravi infiltrazioni sia infine derivanti dagli interessi passivi) conseguita all'errato convincimento da parte del giudice di appello circa l'avvenuta risoluzione del contratto.

Una simile rivalutazione di fatti e circostanze, già inammissibile nella vigenza del vecchio testo dell'art.360 n.5 c.p.c., lo è a più forte ragione alla luce della vigente formulazione della norma, specie se si consideri che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a



fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. In altri termini, l'omesso esame di elementi istruttori non è di per sé sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass, Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054,; v. anche Cass., Sez. 6-3, 8/10/2014 n. 21257).

Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, la Corte territoriale ha mostrato di aver debitamente esaminato le risultanze probatorie emergenti dall'istruttoria esperita, non incorrendo in alcuna omissione riguardante un fatto che, se analizzato, avrebbe potuto comportare una decisione diversa. Invero, la Corte di merito ha esaminato ciascuna delle questioni riproposte dalla odierna ricorrente motivando del tutto adeguatamente ed in particolare ha osservato: - che le fatture emesse nel periodo luglio-dicembre 2009 non dovevano essere emesse in quanto tale periodo era successivo a quello nel quale era avvenuta la risoluzione di diritto del contratto; - che il lamentato danno derivante dalla mancanza dei locali nell'immobile non era stato provato e che non era stata provata neppure l'esistenza di una specifica pattuizione che prevedesse la presenza di detti locali; che infine la questione degli interessi passivi era assorbita dal fatto che il mancato esercizio della facoltà di riscatto del capannone era ascrivibile alla stessa società conduttrice.

La parte ricorrente, nel dedurre la diversità del giudizio di fatto posto a fondamento della sentenza di merito, continua piuttosto a dolersi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



dell'omessa considerazione di elementi istruttori decisivi ad una diversa ricostruzione del fatto secondo la propria prospettazione.

5. Con l'ottavo motivo ["Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 360, n. 3 c.p.c."] la ricorrente insiste nel ritenere erronea la decisione del giudice di appello in merito al rilevato difetto di legittimazione passiva della società Mercantile Leasing responsabile nei confronti di Termex dei danni causati anteriormente alla cessione del ramo di azienda.

5.1. L'ultimo motivo è parimenti inammissibile tenuto conto di quanto già motivato in via generale con riguardo al primo (cfr. sopra punto 1.1.). In particolare, è sufficiente aggiungere, per un verso, che la parte ricorrente non deduce alcuna specifica erronea ricognizione della fattispecie astratta disciplinata dall'art. 81 c.p.c. nel provvedimento impugnato, né indica un problema interpretativo in ordine ai principi che governano l'istituto della legittimazione processuale, bensì lamenta l'erroneità della valutazione compiuta dalla Corte territoriale che dalla insussistenza della legittimazione della convenuta Mercantile Leasing avrebbe fatto discendere l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni, senza verificare in concreto l'effettiva titolarità passiva del rapporto oggetto di controversia (tenuto conto che Mercantile Leasing aveva ceduto il ramo di azienda alla Release). Per altro verso, giova sottolineare come sia la stessa prospettazione della parte ricorrente, bene evidenziata dalla Corte di appello, a far ritenere correttamente assorbito il primo motivo di impugnazione; difatti, in motivazione viene evidenziato che Termex aveva richiesto la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui dichiarava la carenza di legittimazione passiva della Mercantile Leasing in relazione alla domanda di risarcimento proposta fondata su un duplice presupposto che non sussistesse alcun inadempimento alle obbligazioni del contratto intercorso tra le parti e che la Mercantile Leasing fosse solidalmente obbligata con Release, cessionaria del ramo di azienda di cui faceva parte il capannone



oggetto del contratto di leasing, per i danni pretesi in ragione della pretesa mancata fatturazione di alcuni pagamenti.

In conclusione il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13.

Per questi motivi

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali, in favore della parte controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

a norma dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 marzo 2018.